

Decreto federale concernente una Convenzione con la Germania sulla rettifica del confine

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 2002²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il tracciato del confine fra i due Stati nei settori di Bargaen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büdingen, Hüntwangen/Hohentengen e Wasterkingen/Hohentengen, firmata il 5 marzo 2002, è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1 Cost.).

3418

¹ RS 101

² FF 2002 3851